

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 14 dicembre 2006**

**recante determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del protocollo di Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/CE del Consiglio**

*[notificata con il numero C(2006) 6468]*

(2006/944/CE)

(GU L 358 del 16.12.2006, pag. 87)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Decisione 2010/778/UE della Commissione del 15 dicembre 2010	L 332	41	16.12.2010
► <b><u>M2</u></b>	Decisione di esecuzione 2013/644/UE della Commissione dell'8 novembre 2013	L 301	5	12.11.2013

Rettificata da:

► **C1** Rettifica, GU L 367 del 22.12.2006, pag. 80 (2006/944/CE)

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 14 dicembre 2006****recante determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del protocollo di Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/CE del Consiglio***[notificata con il numero C(2006) 6468]*

(2006/944/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato II della decisione 2002/358/CE sono fissati gli impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni allo scopo di stabilire i livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità europea e ai suoi Stati membri in conformità dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto. Nell'allegato B al protocollo di Kyoto sono fissati gli impegni quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni allo scopo di stabilire i livelli di emissione rispettivamente assegnati agli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo il 25 aprile 2002, eccetto Cipro e Malta, paesi per i quali non sono stati ancora fissati impegni quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni nell'ambito del protocollo di Kyoto.
- (2) I livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e agli Stati membri, espressi in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente, sono fissati nell'allegato della presente decisione. Detti livelli di emissione sono calcolati sulla base dei dati rivisti sulle emissioni dell'anno di riferimento presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 23 della decisione 2005/166/CE della Commissione, del 10 febbraio 2005, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto, moltiplicati per gli impegni quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni fissati nell'allegato II della decisione 2002/358/CE e nell'allegato B al protocollo di Kyoto <sup>(2)</sup>, moltiplicati per cinque, a rappresentare i cinque anni del primo periodo di impegno del protocollo.

<sup>(1)</sup> GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 57.

**▼B**

- (3) In conformità dell'articolo 3 della decisione 2002/358/CE, la quantità assegnata alla Comunità e a ciascuno dei suoi Stati membri è uguale ai livelli di emissione stabiliti rispettivamente per ognuno di essi nell'allegato della presente decisione.
- (4) Per la revisione dei dati relativi all'anno di riferimento ai sensi del protocollo di Kyoto, presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 23 della decisione 2005/166/CE, è stato necessario effettuare un nuovo calcolo da cui è risultata una differenza aritmetica di 11 403 608 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente tra il quantitativo assegnato alla Comunità europea e la somma dei quantitativi assegnati agli Stati membri elencati nell'allegato II della decisione 2002/358/CE. Questa differenza deve essere rilasciata come unità di quantità assegnate dalla Comunità.
- (5) Ogni modifica dei livelli finali di emissione della Comunità e degli Stati membri risultante dal riesame dei livelli di emissione a norma dell'articolo 8 del protocollo di Kyoto deve essere specificata mediante modifica della presente decisione.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I livelli di emissione in termini di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente rispettivamente assegnati alla Comunità e agli Stati membri per il primo periodo di impegno di limitazione o riduzione quantificata delle emissioni nell'ambito del protocollo di Kyoto sono fissati nell'allegato.

**▼M1***Articolo 2*

La differenza di 19 357 532 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente tra i livelli di emissione dell'Unione e la somma dei livelli di emissione degli Stati membri elencati nell'allegato II della decisione 2002/358/CE è rilasciata come unità di quantità assegnate dall'Unione.

**▼B***Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ **M1**

## ALLEGATO

**Livelli di emissione rispettivamente assegnati all'Unione e agli Stati membri in termini di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente per il primo periodo di impegno di limitazione o riduzione quantificata delle emissioni nell'ambito del protocollo di Kyoto**

Unione europea (*)	19 621 381 509
Belgio	673 995 528
Danimarca	273 827 177
Germania	4 868 096 694
Irlanda	314 184 272
Grecia	668 669 806
Spagna	1 666 195 929
Francia	2 819 626 640
Italia	2 416 277 898
Lussemburgo	47 402 996
Paesi Bassi	1 001 262 141
Austria	343 866 009
Portogallo	381 937 527
Finlandia	355 017 545
Svezia	375 188 561
Regno Unito	3 396 475 254
Bulgaria	610 045 827
Repubblica ceca	893 541 801
Estonia	196 062 637
▼ <b>M2</b>	
Croazia	148 778 503
▼ <b>M1</b>	
Cipro	Non pertinente
Lettonia	119 182 130
Lituania	227 306 177
Ungheria	542 366 600
Malta	Non pertinente
Polonia	2 648 181 038
Romania	1 279 835 099
Slovenia	93 628 593
Slovacchia	331 433 516

(\*) Livelli applicabili agli Stati membri elencati nell'allegato II della presente decisione, ai fini dell'adempimento congiunto degli impegni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo di Kyoto, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 4 del medesimo e ai sensi della decisione 2002/358/CE.